

PRONUNCIE ACCESSORIE

Alla stregua di tutto quanto precede, vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese del procedimento, nonché, individualmente, al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della Cassa delle Ammende, i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiaranti inammissibili o sono stati integralmente rigettati, come risulta dall'esame delle singole posizioni.

In ordine, poi, alle pronuncie accessorie, relative al rimborso delle spese sopportate dalle parti civili, occorre guardare separatamente i diversi rapporti.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Nessuna pronuncia deve essere emessa quanto ai due rapporti che fanno capo rispettivamente, alla vedova VITA RUGNETTA ed ai familiari del commissario di P.S. dr. BORIS GIULIANO, poiché i rispettivi titolari non sono intervenuti in questo

grado del giudizio né hanno presentato conclusioni. Un unico difensore ha rappresentato nel procedimento davanti a questa Corte regolatrice il Ministero della Difesa e, insieme, i gruppi dei familiari dei tre carabinieri FRANZOLIN, DI BARCA e RAITI, caduti nell'agguato diretto alla soppressione del detenuto ALFIO FERLITO; ma la sua domanda di rimborso delle spese processuali in questo grado è stata proposta espressamente soltanto nei confronti dell'imputato BENEDETTO SANTAPAOLA.

La domanda di queste quattro parti civili, unitariamente difese, risulta peraltro formulata anche per i rimborsi delle spese dei due precedenti gradi del merito. Ma per tale parte essa è chiaramente inammissibile. Infatti i capi che riguardano il regolamento delle spese delle parti civili sono soggetti, al pari di ogni altro, all'ordinario regime delle impugnazioni per gli interessi civili e nella specie non risulta che sia stata fatta questione in appello contro un sotteso provvedimento sfavorevole, o che sia stata proposta



una specifica impugnazione avanti a questa Corte regolatrice, in ordine alle pronuncie omesse o contrarie, che la domanda di rimborso delle spese in questa sede avanzata per implicito attribuisce alla sentenza di appello.

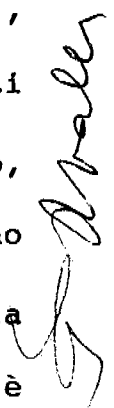
Le pronuncie sulle spese sostenute in questo grado dall'ENEL e dal Ministero PP.TT. non hanno, chiaramente, altri destinatari se non gli imputati che hanno proposto ricorso e che sono gli autori della sottrazione di energia elettrica (DI SALVO NICOLA, per il capo 394) e della rapina di un furgone ai danni dello stesso Ministero (MANGIONE ANTONINO e DI MARCO SALVATORE, per il capo 348), non risultando coinvolto nei fatti alcun problema di una eventuale responsabilità per danni dei soggetti imputati di reati associativi.

Per quanto concerne le spese sostenute dal Comune di Palermo, occorre ricordare che la sentenza di appello, muovendosi sulle linee tracciate dalla ordinanza dibattimentale del 24.2.86 dalla Corte di Assise di Palermo, ammissiva delle varie costituzioni di parti civili, ha ritenuto indubbio

un rapporto di regolarità causale a carico di tutti i condannati per i delitti associativi, per delinquere e di tipo mafioso o volti al traffico di stupefacenti, per i danni subiti dallo stesso Comune o, negli stessi termini obiettivi e soggettivi, dalla Regione siciliana, menzionando a parte, specificamente, i tre imputati ABBENANTE, SPINA e CHIANG WING KEUNG, soltanto perché nei loro confronti le contestazioni dei reati di cui sopra erano contenute in capi diversi da quelli riguardanti la generalità degli associati.

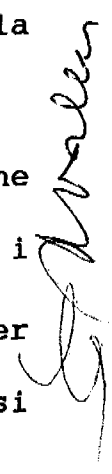
Nel difetto di impugnazioni contro tale ordinanza, nei modi e nei tempi consentiti dalle regole del codice di rito abrogato, permangono, quindi, anche nel giudizio di cassazione gli effetti del riconoscimento di quel rapporto diretto nei termini sopra visti fissati dalla Corte di primo grado, e per essa da quella di appello, con la sola precisazione che va escluso dalla condanna alle spese in questa sede il CHIANG WING KEUNG, che non è ricorrente né soggetto passivo di impugnazione del P.G.

Né tali effetti possono essere rimossi almeno nei confronti di quelli tra i ricorrenti imputati (vedasi CALO' GIUSEPPE, nell'undicesimo tra i motivi principali) che hanno sollevato avanti a questa Corte la questione dell'impossibile configurazione di una potenzialità dannosa, anche solo in via astratta, dei fatti-reato summenzionati nei riguardi del Comune di Palermo, della Regione siciliana e di altri enti pubblici interessati, oltrech  nei confronti dei familiari di alcune vittime (DALLA CHIESA, SETTI - CARRARO, GIACCONE). La censura, infatti,   inammissibile, sia perch  non proposta in appello (salvo il caso del CALO', il quale a pag. 197 dei motivi di appello aggiunti ha contestato genericamente, e perci , inammissibilmente, la sussistenza di un danno diretto), sia perch , in ogni capo, non denuncia alcun vizio od omissione di motivazione. Essa   rivolta, invece, ad ottenere da questa Corte di Cassazione la soluzione diretta di un punto di fatto (l'esistenza di un danno diretto risarcibile). Comunque, appare infondata, allo



stato degli atti, bastando osservare che il rapporto dannoso, fra i reati associativi od in materia di stupefacenti, e l'ente pubblico, appare più che consistente, considerando che gli stessi fatti criminosi sono ragione di caduta complessiva della sanità e altresì di generale perdita e di prestigio e di capacità funzionale delle comunità cittadine e regionali, di cui Comune e Regione (ovvero altre istituzioni per le rispettive competenze) sono enti esponenziali. I fatti che integrano i reati associativi sopradetti, invero, impongono a tali enti interventi ed impegni di vario genere, con perdite di risorse eccedenti la misura ordinaria.

Il discorso sull'ammissione delle parti civili, che è travasato nella sentenza impugnata, proietta i suoi effetti in questa fase, dunque, anche per quanto riguarda la responsabilità degli stessi condannati per reati associativi di tipo mafioso (in cui sono stati assorbiti quelli di associazione per delinquere) per le spese giudiziali erogate dal Ministero del Tesoro e da quello delle Finanze,



dall'università di Palermo e dai familiari in relazione all'omicidio del primario ospedaliero prof. GIACCONE. Nella condanna, naturalmente, va unito ROTOLO SALVATORE, riconosciuto responsabile materiale del delitto.

L'accenno alle spese sostenute dai familiari del prof. GIACCONE introduce il problema, in parte comune ai familiari dei coniugi DALLA CHIESA - SETTI CARRARO, della legittimazione passiva dei condannati per il reato di associazione di tipo mafioso (con il già precisato assorbimento) al risarcimento dei danni, e quindi al pagamento delle spese processuali, in favore dei familiari di persone assassinate, che abbiano proceduto alla costituzione di parte civile anche verso i condannati suddetti.

In particolare, per quanto riguarda i familiari dei coniugi predetti (non vi sono state conclusioni per i familiari dell'agente di P.S. RUSSO), occorre ricordare che i loro patrocinanti hanno espressamente sostenuto, nelle conclusioni rassegnate a questa Corte regolatrice, di

intervenire nel grado di legittimità come parti civili costituite ed ammesse nei confronti degli imputati dei reati associativi di cui sopra, oltreché per sostenere il ricorso del P.G. per l'annullamento della pronuncia di assoluzione degli imputati nei cui confronti era stata elevata l'accusa di essere gli autori, morali o materiali, di alcuni dei più gravi delitti di omicidio.

Al riguardo, come si è sopra rammentato, unica pronuncia esplicita e motivata è quella contenuta nella ordinanza succitata della Corte di Assise di Palermo, che decise, fra le altre questioni preliminari elencate, nell'art. 439 del C.P.P. del 1930, sulla ammissione delle parti civili e sulla estensione soggettiva delle stesse. Essa fu poi seguita, in sede dispositiva finale, da conformi statuizioni di condanna al risarcimento di danni ed al rimborso delle spese, in favore dei familiari del RUGNETTA, del GIACCONE e dei coniugi DALLA CHIESA - SETTI CARRARO, oltreché in favore dei vari Enti Pubblici e a carico di tutti i condannati del reato di associazione per delinquere (capo 1),



allora tenuto distinto da quello di associazione di tipo mafioso (capo 10), nel quale fu, invece, assorbito nelle successive sedi di appello.

Si osservò in detta ordinanza, in ammissione delle costituzioni di parte civili dei familiari degli uccisi anche verso imputati del reato di associazione per delinquere, ed in reiezione delle opposizioni all'uopo da costoro proposte, che i delitti di omicidio sottoposti alla cognizione della Corte di Assise, ed in particolare quelli cui dette costituzioni di parte civile erano correlate, avevano avuto maturazione e genesi eziologica proprio nella sfera ambientale e sociale costituita dagli aggruppamenti violenti, i cui singoli associati erano stati chiamati a rispondere del fatto associativo prima semplice e poi vestito di maggiore risposta punitiva. Perciò, quei delitti avevano trovato la loro prima causa scatenante in tali condotte associative, formanti il primo anello della catena omogenea di concause, nella quale si erano poi collocati quali fatti specificamente omicidiari.



L'ordinanza, anzi, precisò, ancor più dettagliatamente, questa linea di pensiero, soggiungendo che se, di norma, i reati associativi non toccano direttamente, con effetti lesivi, la sfera patrimoniale e morale dei singoli cittadini, che, come tali, non mostrano di avere un interesse "differenziato" rispetto alla generica aspettativa che non sia turbato l'ordinato vivere civile, al contrario questo interesse "differenziato" sorge immediatamente come conseguenza della consumazione dei reati associativi stessi, quando ad essi si "concateni" un delitto dal quale derivi l'evento mortale che colpisce un congiunto e che si palesi, appunto, quale conseguenza delle programmazioni delittuose generate dal sorgere e dallo svolgimento delle associazioni mafiose.

Da queste considerazioni emerge chiaramente che, in ordine al problema concernente la questione delle spese giudiziali, lo svolgimento processuale registra l'acquisizione ed il consolidamento - nel difetto di valide impugnazioni sul punto - del principio secondo il quale i reati associativi in

parola si pongono come "concausa" o "causa concorrente" degli omicidi, con la stessa forza di causa efficiente che in essi hanno le condotte direttamente volte a cagionare la morte delle vittime designate. E ciò è sufficiente per accogliere la specifica richiesta di disporre il rimborso delle spese sopportate in questo grado dalle parti civili suindicate, anche nei confronti dei condannati per il reato associativo di tipo mafioso nonché nei confronti anche dei condannati per reati in materia di droga, a favore sia degli enti pubblici già nominati sia dei familiari degli uccisi.

Né è di ostacolo a tale accoglimento la circostanza che, relativamente alle parti civili DALLA CHIESA e SETTI CARRARO ed alcuni enti pubblici, manchi nella sentenza impugnata la condanna alle relative spese a carico dei condannati per detti reati associativi, poiché non risulta che l'omissione sia correlata a una modifica delle argomentazioni svolte nell'ordinanza della Corte di Assise di primo grado che respinse le eccezioni preliminari e



che poi è stata assunta a parte integrante della sentenza di primo grado e, in quanto non riformata, anche di quella successiva. Ne è conferma il fatto che la condanna degli associati, nei sensi precisati, è stata pronunciata a favore dei familiari del RUGNETTA e del GIACCONE.

Queste considerazioni tornano valide anche per quanto concerne i familiari del DI LAVORE, ucciso nello stesso agguato teso al FERLITO, avendo essi espressamente chiesto la condanna al rimborso delle spese giudiziali di cassazione nei confronti dei condannati per il reato associativo di tipo mafioso.

Le pronuncie accessorie per le spese vanno pertanto specificate nel modo seguente, con il vincolo della solidarietà passiva ed anche con quello della solidarietà attiva, laddove sono state presentate conclusioni unitarie per gruppi di parti:

- i ricorrenti condannati definitivamente per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10 rispondono in solido verso i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, nei confronti altresì di DALLA CHIESA

RITA, ancora nei confronti di DALLA CHIESA FERNANDO e DALLA CHIESA SIMONA e nei confronti di SETTI FERNANDO GIULIO, CARRARO ANTONIETTA MARIA, SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA e SETTI CARRARO PAOLO;

- gli stessi ricorrenti di cui sopra, insieme ad ABBENANTE MICHELE e SPINA GIUSEPPE, rispondono in solido verso il Comune di Palermo, unitamente a quelli condannati definitivamente per il capo 13 della rubrica originaria;

- tutti i ricorrenti indicati nel precedente capoverso, insieme a quelli condannati per il capo 22, rispondono in solido nei confronti della Regione siciliana;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i capi 1 e 10 rispondono anche verso i familiari del prof. GIACCONE e verso l'università degli studi di Palermo, unitamente a ROTOLO SALVATORE, e, con l'aggiunta ulteriore di SANTAPAOLA BENEDETTO, anche verso i familiari del DI LAVORO e verso il Ministero dell'Interno;

- DI SALVO NICOLA risponde verso l'ENEL;

- DI MARCO SALVATORE e MANGIONE ANTONINO rispondono

in solido verso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;

- SANTAPAOLA BENEDETTO risponde singolarmente verso i familiari dei carabinieri FRANZOLIN, DI BARCA e RAITI, considerati tutti unitariamente in conformità alle conclusioni prese dal loro unico difensore, ed, a parte, verso il Ministero della Difesa.

Per ciascuno dei rapporti come innanzi specificati va effettuata una singola liquidazione delle spese, nelle seguenti misure:

- di Lit. 5.000.000, in favore del Ministero del Tesoro e di quello delle Finanze;
- di Lit. 5.000.000, a favore della p.c. DALLA CHIESA RITA;
- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. DALLA CHIESA FERNANDO e DALLA CHIESA SIMONA;
- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. SETTI FERNANDO GIULIO, CARRARO ANTONIETTA MARIA, SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA, SETTI CARRARO PAOLO;
- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. Comune di Palermo;

- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. Regione siciliana assessorato alla Sanità;
- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. PRESTINICOLA MARIA ROSA, GIACCONE AMALIA, GIACCONE ANTONINO, GIACCONE CAMILLA e GIACCONE PAOLO;
- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. DI LAVORO SERAFINA e DI LAVORO SALVATORE;
- di Lit. 5.000.000, a favore della p.c. Ministero dell'Interno;
- di Lit. 4.000.000, a favore della p.c. Università degli Studi di Palermo;
- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. E.N.E.L.;
- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
- di Lit. 10.000.000, a favore delle pp.cc. CAMERINO GAETANA, vedova FRANZOLIN, in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sui figli minori FRANZOLIN FABIO e FRANZOLIN MARIA, IRITANO SILVANA vedova DI BARCA, anche nella qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minore DI BARCA LUIGIA e RAITI ROBERTO e BRIANTE PAOLA in RAITI;